

R. 569/2020 prot.



TRIBUNALE DI MASSA

Il presidente del tribunale,

visto il D.L. n. 18 del 17.03.2020;

preso atto della generale sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83, comma 1, del D.L. cit.;

ritenuto che la norma deve necessariamente applicarsi anche alle attività delegate dall'A.G. e nello specifico a quelle di cui agli artt. 532 e 591 bis e segg. c.p.c. anche nel contesto dei procedimenti di cui all'art. 600 c.p.c.;

rilevato che per le medesime attività relative ai procedimenti per espropriazione forzata immobiliare ha già disposto il G.E. di questo Tribunale con proprio decreto depositato in data odierna;

ritenuto che dette disposizioni appaiono ragionevolmente compatibili anche con le vendite ordinate ex artt. 788 e 600 comma 2 c.p.c.;

tenuto conto delle attività prodromiche alle vendite;

P.Q.M.

Revoca le vendite già fissate fino al 30.04.2020 e sospende i termini e tutte le attività delegate di quelle già ordinate fino a nuova disposizione e con le modalità di cui al decreto del 20.03.2020 del G.E. di questo Tribunale.

Si comunichi

Massa, 20.3.2020.

Il presidente del tribunale

Paolo Puzone

TRIBUNALE DI MASSA.
depositato in cancelleria il

23 MAR. 2020

Il Cancelliere
Dott. Massimiliano Gasperini